



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

UFFICIO CONTI GIUDIZIALI

Al Presidente

della Sezione giurisdizionale

per la Regione Piemonte

**Relazione n. 265**

**Conto giudiziale numero 205775**

Ente: COMUNE DI AMENO (NO)

Consegnatario: DANIELA DUELLI

Oggetto: conto giudiziale n. 205775 relativo  
al consegnatario della gestione dei  
beni mobili

Gestione: 2023

Fra i conti giudiziali depositati dal Comune di AMENO (NO) figura anche quello in oggetto, preso in carico come conto del consegnatario di beni mobili, consistente in un prospetto che ricalca il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996.

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma beni mobili già assegnati per l'uso per i quali sussiste per i consegnatari il solo debito di vigilanza, che non comporta l'obbligo della resa del conto.

La tematica dei conti dei consegnatari dei beni degli enti locali è stata

affrontata da numerose pronunce delle Sezioni di merito (*ex plurimis* Sez. Giur. Veneto, nn. 105-106-107 del 15 settembre 2017; Sez. Giur. Liguria, n. 227 dell'11 dicembre 2017; *idem* 164-168 del 16 ottobre 2017; Sez. Giur. Calabria, nn. 5-6 del 19 gennaio 2017; *idem* nn. 105-106 del 19 aprile 2017; Sez. Giur. Abruzzo, nn. 60-67 del 15 giugno 2017; Sez. Giur. Toscana n. 1-3 del 5 gennaio 2017 e numerose altre analoghe); tra queste appare particolarmente rilevante la pronuncia della seconda Sezione d'appello, n. 963 dell'11 dicembre 2017, che ha riaffermato con chiarezza i principi in forza dei quali va individuato lo spartiacque tra consegnatari di beni mobili per debito di "custodia" (agenti contabili), obbligati alla resa del conto giudiziale, e i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi) che non vi sono tenuti. È stato precisato altresì che, al fine di attribuire la qualità di agente contabile ad un consegnatario di beni mobili, con assoggettamento al regime del giudizio di conto, appare condizione indispensabile *"la gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali"*; ciò in quanto i movimenti in carico e scarico determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in *"deposito"*. Da ciò discende che *"l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, non può quindi prescindere dall'identificazione soggettiva e oggettiva, di un vero e proprio "debito di custodia" del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato*

*direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostruire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni dell'amministrazione".*

Ne consegue che il debito di "vigilanza" si configura in capo al consegnatario di beni mobili, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, per la mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dato in uso agli utilizzatori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.

Condividendo le motivazioni della giurisprudenza citata il sottoscritto Magistrato relatore ritiene che non sussista l'obbligo del consegnatario per debito di vigilanza (agente amministrativo) di rendere il conto dei beni mobili con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all'amministrazione e pertanto

CHIEDE

alla S.V. di voler fissare l'udienza per la pronuncia della Sezione.

*Addì, data della firma digitale*

IL MAGISTRATO RELATORE

Cons. Cristiano Baldi